

CARITAS E DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 presenta “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ufficio giuridico della CEI con l’Ufficio Avvocatura della Diocesi di Milano, ha predisposto un primo testo di presentazione delle disposizioni che riguardano più da vicino gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Rinviando a quelle note, si ritiene utile richiamare i punti che possono essere di specifico interesse delle Caritas e degli enti a esse collegate, con alcune integrazioni ad hoc.

1. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Le Caritas diocesane sono impegnate a tenere aperte il più possibile le attività a favore dei bisognosi, comprese le persone che si trovano ora in difficoltà a causa dell’epidemia. Per questo motivo stanno chiedendo un grande impegno al proprio personale dipendente e ai propri volontari al fine di garantire i servizi indispensabili e più necessari. Non è escluso, però, che soprattutto gli enti collegati, i cosiddetti “bracci operativi”, per l’impossibilità di svolgere determinati servizi, vedano ora del personale non operativo. Ci possono essere, inoltre dei dipendenti, che in qualità di genitori o di persone necessarie per l’assistenza familiare richiedano di usufruire di determinate opportunità.

Ci si riferisca quindi al paragrafo della nota intitolato: **Cassa integrazione in deroga per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, con l’avvertenza che la norma vale anche per gli enti del terzo settore in generale (fondazioni, associazioni, ecc.) e anche per le cooperative.

Si faccia inoltre riferimento al paragrafo: **Misure a favore dei lavoratori dipendenti**.

Per i versamenti contributivi, si veda il paragrafo: **Sospensione dei termini fiscali e previdenziali** (da tenere presente anche per gli adempimenti fiscali in generale).

2. DISPOSIZIONI PER IL TERZO SETTORE

Si trascrive il testo del paragrafo della nota intitolato: **Terzo Settore**

L’art. 35 stabilisce che il termine, attualmente fissato al 30 giugno 2020, per l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore, mediante

l'adozione delle modifiche con le maggioranze ordinarie, sia prorogato al 31 ottobre 2020 per gli enti con qualifica di ODV, APS e ONLUS. Anche per le imprese sociali il termine per l'adeguamento alla Riforma viene differito al 31 ottobre 2020.

È inoltre disposto, sempre nel medesimo articolo, che le assemblee annuali per l'approvazione del bilancio di ODV, APS e ONLUS, qualora previste statutariamente non oltre il 31 luglio 2020 (durata del periodo emergenziale), possano essere svolte entro il 31 ottobre 2020.

Inoltre si tenga presente quanto riportato circa gli **organi associativi**:

Gli organi delle associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità ai sensi e con gli accorgimenti previsti dall'art. 73 c. 4 (cioè: "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente").

Interessanti l'art. 66 presentato nel paragrafo: **Deduzione donazioni Covid**. Gli interventi cui sono finalizzate le liberalità devono essere specificamente riferiti all'emergenza dell'epidemia.

3. ATTIVITA' CONVENZIONATE

L'art. 48 può interessare le Caritas che, anche tramite i propri enti, svolgessero attività convenzionate socioassistenziali o sociosanitarie in centri diurni per anziani e per persone con disabilità. Qualora queste attività venissero chiuse per provvedimenti delle pubbliche autorità, l'articolo citato prevede la possibilità di coprogettazione con gli enti per garantire l'assistenza domiciliare (con specifici accordi economici) o comunque la corresponsione di quanto pattuito anche se il servizio è sospeso.

4. ATTIVITA' COMMERCIALI

Qualora alcune attività delle Caritas fossero fiscalmente configurate come commerciali, si tengano presenti i seguenti paragrafi della nota:

Gli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa possono accedere a contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale per la loro attività commerciale (art. 43).

I soggetti titolari di reddito di impresa che provvedono alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro hanno diritto ad un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite di 20.000 euro. I criteri e le modalità di applicazione saranno stabiliti con un apposito decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La norma si applica anche agli enti ecclesiastici e agli altri enti non profit, ma solo con riferimento alla sfera commerciale (art. 64).

18 marzo 2020